

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2161-B)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

(V. Stampato n. 2161)

approvato nella seduta del 3 febbraio 1983 dalla Commissione speciale del Senato della Repubblica, istituita per l'esame di provvedimenti recanti interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone dell'Italia meridionale colpite dagli eventi sismici (V. Stampato Camera n. 3926)

modificato dalla IX Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 22 marzo 1983

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 marzo 1983

Proroga della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

La gestione stralcio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, per il completamento delle iniziative avviate nella fase della emergenza dal Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata è prorogata, limitatamente alla provincia di Napoli, al 31 dicembre 1983 con i poteri e le modalità previste dallo stesso decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

La stessa gestione stralcio, concernente le rimanenti zone terremotate della Campania e della Basilicata, è proseguita, fino al 30 giugno 1983, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato, che vi provvede con i poteri e le modalità previste dal decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

Restano di competenza delle gestioni stralcio, secondo le competenze territoriali di cui ai commi precedenti, tutte le attività comunque necessarie alla realizzazione e al completamento dei programmi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219. Dalle gestioni stralcio resta esclusa ogni iniziativa nuova che comporti nuovi oneri a carico dei fondi destinati alla ricostruzione.

Il termine indicato nei commi quinto, sesto e nono dell'articolo 1 del predetto decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato al 31 dicembre 1983.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

La gestione stralcio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, per il completamento delle iniziative avviate nella fase dell'emergenza dal Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata è prorogata al 31 dicembre 1983 con i poteri e le modalità previste dallo stesso decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

Soppresso.

Restano di competenza della gestione stralcio tutte le attività comunque necessarie alla realizzazione e al completamento dei programmi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219. Dalla gestione stralcio resta esclusa ogni iniziativa nuova che comporti nuovi oneri a carico dei fondi destinati alla ricostruzione.

Per il personale di cui al quinto e al sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, nonchè per quello addetto alla segreteria del Ministro per la protezione civile, già in servizio al 31 dicembre 1982, il termine pre-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

I sindaci dei comuni interessati alla gestione stralcio di cui al primo comma del presente articolo provvedono, a decorrere dal 1° gennaio 1984, alle residuali esigenze connesse alla definitiva sistemazione dei terremotati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ancora ospitati in alberghi o ricoverati in edifici all'uopo requisiti. Il relativo onere sarà assunto a carico del bilancio comunale.

Gli eventuali atti ancora pendenti alla data di cessazione delle gestioni stralcio di cui ai precedenti primo e secondo comma saranno definiti dai prefetti delle province presso le cui tesorerie provinciali furono aperte le contabilità di cui al quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, per la definizione, entro sessanta giorni, degli impegni assunti dal Commissario per le zone terremotate, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile e dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, i criteri e le modalità per il coordinamento delle operazioni di liquidazione e per la compilazione e presentazione del rendiconto relativo al fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e alle altre somme a qualsiasi titolo pervenute per le finalità relative agli interventi per l'emergenza.

I fondi residuati alla gestione liquidatoria sono versati in conto entrate eventuali del Tesoro.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

visto dal medesimo quinto comma è prorogato al 31 dicembre 1983.

Il termine previsto dal nono comma dell'articolo 1 del decreto-legge di cui al precedente comma è prorogato al 31 dicembre 1983.

Soppresso.

Gli eventuali atti ancora pendenti alla data di cessazione della gestione stralcio di cui al primo comma saranno definiti dai prefetti delle province presso le cui tesorerie provinciali furono aperte le contabilità di cui al quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, per la definizione degli impegni assunti dal Commissario per le zone terremotate e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, il termine per il compimento delle attività di cui al precedente comma, nonchè i criteri e le modalità per il coordinamento delle operazioni di liquidazione e per la compilazione e presentazione del rendiconto relativo al fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e alle altre somme a qualsiasi titolo pervenute per le finalità relative agli interventi per l'emergenza.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Il fabbisogno finanziario connesso all'attuazione del presente articolo fa carico al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno 1983, valutato in 148 miliardi di lire, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, cui, a tal fine, è versata quota di pari importo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 11 marzo 1983, n. 58, recante « Modificazioni del regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Identico.